

STATUTO

LA RUOTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA DEPRETIS
1/E

Numero REA: AL - 208635

Codice fiscale: 01896460068

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

allegato, dal Presidente e da me Notaio.

Consta di trentuno pagine di sette fogli scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

Firmati: ROSSELLA FOCO - GIUSEPPE MUSSA Notaio

Allegato "A" al n. 41.617 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di ALESSANDRIA (AL), la società cooperativa denominata "LA RUOTA Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, in particolare le disposizioni in materia di società responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali.

Art. 2 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART.3 SCOPO

Lo scopo che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive nei settori agricolo, industriale, commerciale e di servizi, ai sensi dell'articolo 1, lettera "B", della Legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti dei soci, al fine di favorire la partecipazione e l'inserimento di categorie a rischio e socialmente svantaggiate, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e bonifiche ambientali;
- pulizia e manutenzione del suolo pubblico e privato (ivi compresi i lavori di cantoniere e di stradino e/o comunque affini);
- esecuzione di servizi di gestione del territorio mediante la manutenzione, sistemazione e sgombero di sentieri e strade, compreso lo sgombero neve;
- manutenzione del verde pubblico e privato;
- attività agricola nei settori della forestazione, aree verdi e boschive, gestione vivai e serre, giardinaggio, floricoltura, orticoltura ed ogni altra attività connessa;
- lavorazioni dei terreni sia manuale (es. potatura, legatura, raccolta) sia con mezzi meccanici (es. aratura, erpicatura, ecc....);
- attività finalizzate alla produzione, trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- servizi di facchinaggio, traslochi, logistici ed industriali e movimentazione in genere;
- raccolta e selezione differenziata dei rifiuti;
- tutte le attività dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- servizi di promozione dell'attività turistica;
- promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni in qualunque settore;
- gestione di canili, gattili e servizi connessi;
- costruzione, restauro, ristrutturazione di immobili;
- piccoli lavori di muratura, imbiancatura, verniciatura, nonché di impiantistica idraulica ed elettrica;
- piccoli lavori di saldatura, di manutenzione su serrature e/o impianti
- lavori di falegnameria e restauro del legno;
- autotrasporto in proprio e per conto terzi;
- gestione di parcheggi;
- servizi funebri e cimiteriali;
- produzione e/o confezione di oggettistica varia;
- servizio di tipografia, copisteria, battitura, rilegatura, sbobinatura;
- servizi di segreteria, rilevazioni in genere, portierato, gestione di archivi, biblioteche, librerie anche con strumenti informatici;
- realizzazione di siti internet;
- servizi di assemblaggio, imballaggio e confezionamento;
- gestione di bar, ristoranti, servizi di catering, mense, circoli ricreativi, culturali e sportivi;
- produzione, confezione, rammendo e commercializzazione di capi di abbigliamento ed arredamento per la casa, anche riciclati.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- i) la cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci:

- a) le persone fisiche che abbiano capacità di agire che intendano contribuire, attraverso le loro capacità e professionalità al raggiungimento degli scopi sociali.
- b) le persone svantaggiate previsti dall'art. 4 della legge 381/91;
- c) i soci speciali di cui al successivo art. 7;
- d) i soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate. Per i soci volontari è prevista esclusivamente la copertura assicurativa contro gli infortuni.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino effettivamente attività concorrenti, senza l'assenso dell'organo amministrativo.

Art. 6 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 26 dello statuto;
- f) la persona svantaggiata deve allegare la documentazione prevista dall'art. 4 comma 2 della legge 381/91.

Se persona giuridica:

- a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;
- b) i dati anagrafici e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;
- c) in allegato, copia dello statuto vigente;
- d) in allegato, copia del verbale dell'organo competente di adesione alla cooperativa.

L'organo amministrativo potrà chiedere eventuali altre notizie ritenute necessarie per meglio svolgere l'esame della domanda o per esigenze relative alla conduzione aziendale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare

l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo deve illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione soci.

Art 7 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, delibera:

- 1) la durata del periodo di inserimento che non potrà essere comunque superiore a cinque anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

Ai soci speciali non spetterà il ristorno, previsto dall'art. 28.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio iscritto nelle categorie speciali non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla dall'art. 13

del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale

Art. 8 OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, qualora deliberata dall'organo amministrativo;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) alla comunicazione tempestiva a mezzo raccomandata o fax riguardante qualunque modifica riguardante gli elementi previsti nella domanda di ammissione.

Art. 9 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla, entro 60 giorni, al socio interessato, il quale entro successivi 60 giorni, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle assemblee se iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci ;
- b) di concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;
- c) alla remunerazione del lavoro , in proporzione alla qualità e quantità conferita;
- d) ad ogni altro servizio o beneficio spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni sociali ed alle leggi;

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,

anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. (art. 2476 2° c);

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) se il socio è persona fisica - per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- b) se il socio è diverso da persona fisica - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Qualora non sussistano i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del l'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; sarà facoltà dell'Organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione, sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a - che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b - che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c - che risulti inadempiente alle previsioni dell'art. 8 punto "c"
- d - che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- e - nei casi previsti dall'art. 2286 e 2288 1° comma del codice civile;
- f - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza l'eventuale autorizzazione dell'organo amministrativo;
- g - che si sia reso inadempiente nel versamento delle quote sottoscritte di capitale sociale e per ogni altra obbligazione sorta nei confronti della società;
- h - che arrechi danni morali e materiali alla società;
- i - che provochi disordini e dissidi tra i soci;
- l - che sia inadempiente per gli obblighi assunti verso la società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione nei modi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi del successivo articolo 27, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 28 (ristorno) può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 1 anno.

Art. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15 previa presentazione di idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e il rappresentante di essi di fronte alla Società.

Art. 17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere c-d-e-f-g-h-i-l oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa,

nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo

valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 20 SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014, soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 50 (cinquanta).

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'Organo amministrativo.

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

Art. 21

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22 -ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017 ;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 24 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 25 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 13) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
- 14) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 15) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo

esame dal consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.

Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 23 PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 24 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. In tal caso la maggioranza del consiglio deve essere composta da soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. (art. 2383).

Gli amministratori possono essere rieletti nei limiti di legge.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve pervenire a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri incaricati ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, c. 5, c.c. (progetto di bilancio, redazione del bilancio sociale, progetto di fusione o scissione) nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci (art. 2544). Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi il cui oggetto riguardi la deliberazione in merito alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare i compensi dovuti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il presidente ha la rappresentanza della cooperativa; in sua assenza tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio.

ART. 25 ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo, secondo le disposizioni dell'art. 2477 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci deve rispettare le condizioni previste dall'art. 2399del c.c.

La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro e sottoscritto.

L'organo di controllo deve espletare il suo incarico almeno ogni 90 giorni.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 –bis e seguenti del c.c. In caso non sussista l'obbligo di nominare organo di controllo e l'assemblea non opti per la sua nomina, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli art. 2409 – bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 26 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 27 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In tal caso l'Organo amministrativo è tenuto a segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo art. 28 è consentita solo dopo aver effettuato le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) - b)

Art. 28 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare in materia di ritorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare l'ammontare o le quantità degli scambi che ogni socio intrattiene con la cooperativa e precisamente:

- il monte ore lavorate
- l'inquadramento professionale;

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 29 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Alessandria, Organismo abilitato a gestire procedure di

mediazione regolarmente iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Alessandria alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART 31 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa è considerata indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 33 – REGOLAMENTI INTERNI

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto o dalla normativa vigente ovvero altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

ART.34 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 27 gennaio 2020

Firmati: FOCO ROSSELLA

GIUSEPPE MUSSA Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.